



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LIGURIA
Ufficio Logistico – Sezione Commissariato

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE

per l'affidamento dell'incarico di Capo del Servizio Sanitario del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria della Guardia di Finanza di Genova, per il periodo marzo – dicembre 2018

1. OGGETTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'incarico di Capo del Servizio Sanitario consiste ne:

- lo svolgimento di mansioni di carattere medico - legale ed igienico - profilattiche nei confronti del personale del Corpo dipendente da questo Ente Amministrativo;
- l'osservanza delle direttive in materia di collocamento in aspettativa, e connesse procedure, per motivi sanitari, previste dalla Circolare n. 258000/ 102 del 4 agosto 2004 del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto;
- la redazione di relazioni sanitarie;
- la predisposizione, avvalendosi del personale militare del Servizio Sanitario, di documenti di statistica sanitaria;
- la cura e la buona conservazione delle dotazioni di farmaci e materiale sanitario dell'Infermeria;
- la vigilanza sulla regolare tenuta, da parte del personale preposto, dei registri prescritti esistenti presso l'Infermeria;
- monitoraggio dell'attività di assistenza psicologia svolta dallo Sportello di Ascolto di riferimento (vds. Circ. 159303/14 datata 05/06/2014 del Comando Generale - Direzione di Sanità)
- i contatti necessari con il Medico del lavoro competente per il Comando Regionale Liguria, designato dal Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la comunicazione al Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria delle novità riguardanti l'andamento del Servizio Sanitario e le proposte dirette a migliorare – qualora occorrenti – lo stato sanitario di questo Ente Amministrativo;
- ogni altra incombenze di carattere sanitario disposta dal Comandante del Reparto T.L.A. Liguria della Guardia di Finanza in virtù di leggi, regolamenti o circolari.

2. SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

In base a quanto stabilito dal D.Lgs.nr. 276/2003 la prestazione oggetto del rapporto contrattuale non è riconducibile ad alcun programma o progetto e sottende comunque l'autonomia della prestazione d'opera del professionista aggiudicatario, anche in relazione al numero settimanale di ore pattuite, che non corrispondono all'orario settimanale del medico militare, la cui figura professionale, il medico convenzionato va parzialmente a

sostituire, seppur con differenti regole giuridiche proprie del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:

Genova, Piazza Cavour, n.1

ORARIO GIORNALIERO:

La prestazione professionale in sede del Capo del Servizio Sanitario avrà durata massima giornaliera di cinque ore (dalle ore 8.00 alle ore 13.00) per cinque giorni a settimana (sabato e festivi esclusi).

DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE:

10 mesi (dal 1° marzo al 31 dicembre 2018).

3.REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 80 del Decreto Legislativo nr.50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti pubblici , pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 91 del 19/4/2016 Suppl. Ord. nr.10 e successive modifiche ed integrazioni), il professionista interessato a partecipare dovrà presentare una apposita domanda di partecipazione alla gara, allegando apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione indicate nell'articolo di legge citato, che qui si riporta per sola memoria :

Art. 80. Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

In fase di partecipazione al bando il professionista potrà firmare ed autocertificare tutti i suddetti requisiti, allegando una fotocopia del documento di identità in corso di validità.

4.REQUISTI TECNICI

Per la partecipazione al bando di gara in oggetto il concorrente dovrà inoltre essere in

possesso dei seguenti requisiti tecnici:

- Laurea di Medicina e Chirurgia o titolo equipollente comunque abilitante all'esercizio di medicina e chirurgia;
- iscrizione all'Ordine professionale dei medici.

5.REQUISTI ECONOMICI

Non sono richiesti particolari requisiti economici o finanziari.

6. OBBLIGO DI ASSICURAZIONE professionale R.C.

Il professionista dovrà dimostrare, prima della sottoscrizione del contratto, di aver stipulato o di avere in corso di validità una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale verso terzi con massimali non inferiori a € 200.000 per danni alle persone e € 10.000 per danni alle cose. La polizza dovrà avere validità sino a 24 mesi dopo il termine del rapporto contrattuale.

7. CAUZIONI

Per partecipare al bando di gara il professionista dovrà impegnarsi a versare una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale all'atto della sottoscrizione del contratto.

8.DOCUMENTAZIONE TECNICA

A corredo dell'istanza di partecipazione il professionista, oltre quanto previsto ai par. 3-4-6-7 ,dovrà altresì allegare la seguente documentazione tecnica :

- curriculum professionale (redatto in formato europeo);
- dichiarazione di volersi avvalere o meno di un sostituto medico per le eventuali assenze
- regime contabile e fiscale adottato

9.SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

E' ammessa la partecipazione alla gara delle società di professionisti purché le prestazioni sanitarie oggetto del contratto siano svolte unicamente dal socio professionista iscritto all'Ordine ed in possesso dei titoli di studio abilitanti e richiesti.

10.ONORARIO E BASE D'ASTA

La base d'asta parte da un compenso orario massimo di € 25,00 al lordo di ritenute ed imposte di legge da sottoporre a ribasso con una previsione di spesa massima di € 26.500,00 al lordo di ritenute ed imposte di legge per il periodo 1° marzo 2018 - 31 dicembre 2018 (nelle more della definizione della nuova procedura di gara sarà facoltà dell'Amministrazione richiedere l'eventuale proroga contrattuale alle medesime condizioni per un periodo massimo di tre mesi).

Il compenso da corrispondere, per ogni ora effettivamente prestata, per l'intero periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2018, verrà determinato sulla base dell'offerta economica presentata dal concorrente in sede di gara.

Il professionista aggiudicatario avrà l'onere di corrispondere direttamente gli onorari al medico sostituto, in relazione alle ore di sostituzione effettivamente svolte. Nulla sarà dovuto da questa Amministrazione o dagli utenti a titolo di onorario del sostituto medico.

11.ESCLUSIONI

A pena di esclusione dalla gara non è consentito al medico indicato quale “*sostituto*” del titolare, di partecipare alla presente procedura quale concorrente per l'affidamento dell'incarico di Capo del Servizio Sanitario.

12.DIPENDENTI PUBBLICI COLLOCATI IN QUIESCENZA

In forza a quanto stabilito dall'art. 5 del DL 95/2012, la Stazione Appaltante non potrà affidare l'incarico a titolo oneroso a soggetti già dipendenti dall'Amministrazione e collocati in quiescenza. In tal caso l'incarico potrà essere conferito solo a titolo gratuito e per la durata massima di un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione (ex art.17, comma 3, L. 7 agosto 2015 n.124).

I professionisti di cui sopra, per la partecipazione alla gara, sono tenuti a specificare nella domanda di partecipazione se rientrano nei casi indicati dal citato DL 95/2012.

12. ASSENZE DAL SERVIZIO

L'assenza dal servizio del Capo del Servizio Sanitario sarà consentita solo per gravi e comprovate esigenze personali, familiari o professionali e sino ad un massimo di 30 gg. In tal caso il professionista in caso di assenza non programmata dovrà informare tempestivamente il Comandante dell'Ente con ogni mezzo (telefono, fax o email), mentre in caso di assenza programmata con almeno 7 gg. di preavviso. Nel periodo di assenza il professionista dovrà comunque assicurare a sue spese la presenza del sostituto medico, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione o gli utenti. Qualora nel corso del rapporto contrattuale le assenze superino complessivamente i 30 gg. verrà applicata una penale pari al 3% dell'importo giornaliero, per ogni giorno di assenza che superi tale soglia. In ogni caso il contratto si intende risolto di diritto qualora le assenze – a qualunque titolo - nel corso del rapporto contrattuale superino complessivamente i 50 gg. Il nominativo del sostituto medico dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione all'atto della partecipazione dalla gara e comunque prima della sottoscrizione del contratto, al fine di verificare la sussistenza in capo al soggetto degli stessi requisiti previsti per la partecipazione del titolare al presente Bando di Gara (vedi par. 3-4 e 6). Nessun compenso è dovuto dall'Amministrazione o dagli utenti al sostituto medico, il quale regolerà le proprie spettanze direttamente ed esclusivamente con il titolare, nel rispetto del principio dell'equo compenso.

13.FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni avverrà posticipatamente per ciascun mese solare. Il professionista dovrà emettere fattura esclusivamente in formato elettronico. Il pagamento avverrà entro 30 gg. dall'avvenuto rilascio della attestazione di conformità da parte del militare dell'infermeria a ciò delegato (e non dalla data di emissione della fattura). I pagamenti saranno subordinati alla verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità fiscale e contributiva del professionista. Nel caso in cui il Capo del servizio Sanitario titolare si sia assentato per i motivi di cui al par. 12, il pagamento della fattura avverrà previa esibizione anche della parcella quietanzata del sostituto medico.

14.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura comparativa delle varie offerte avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, secondo il punteggio previsto dal presente Capitolato Tecnico ed attribuito dall'apposita Commissione Giudicatrice. La graduatoria di merito verrà stilata tenendo conto che verranno attribuiti fino ad un massimo

di 70 punti per i Requisiti Tecnico-professionali in possesso del professionista e fino ad un massimo di 30 punti per l'Offerta Economica, per un totale massimo complessivo di 100 punti.

15. VALUTAZIONE DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (MAX 70 PUNTI)

I curricula ed i requisiti dei professionisti ammessi alla partecipazione alla gara saranno valutati da apposita Commissione Giudicatrice nominata dal Comandante dell'Ente.

I punteggi finali (pesi) che verranno attribuiti dalla Commissione di comparazione saranno basati sui sotto-pesi che scaturiranno dall'applicazione dei calcoli indicati per ciascuna delle sottocategorie di seguito illustrate, fino ad un **massimo di 70 punti**.

I requisiti tecnici-professionali e i titoli di studio sotto indicati devono essere già posseduti o conseguiti alla data di presentazione dell'offerta.

A) VALUTAZIONE TITOLI

Verrà attribuito un punteggio differenziato in base al voto di laurea conseguito. I criteri di attribuzione dei punteggi saranno i seguenti:

- voto da 90 a 110 = PUNTI 25;
- voto 110 e lode = PUNTI 30.

Verrà attribuito un punteggio differenziato per il possesso di Diploma di Specializzazione, con i seguenti criteri:

- Medicina Legale = PUNTI 20;
- Medicina del Lavoro = PUNTI 15;
- Altre specializzazioni = PUNTI 10.

B) ESPERIENZA LAVORATIVA PRESSO LA GUARDIA DI FINANZA, ENTI E CORPI MILITARI O STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE

Verrà attribuito un punteggio differenziato in base alla pregressa attività lavorativa (anche non consecutiva) presso la Guardia di Finanza, Enti e Corpi militari o strutture ospedaliere pubbliche. I criteri di attribuzione utilizzati saranno i seguenti:

- esperienza fino ad 12 mesi = PUNTI 5;
- esperienza di oltre 12 mesi e fino a 36 mesi = PUNTI 10;
- esperienza di oltre 36 mesi e fino a 60 mesi = PUNTI 15;
- esperienza di oltre 60 mesi = PUNTI 20.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai sopra indicati parametri. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante i periodi lavorativi indicati nell'offerta.

16. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)

All'offerta economica potranno essere attribuiti un **massimo di 30 punti**.

L'offerta al ribasso dovrà essere indicata in Euro oppure in percentuale (%) e dovrà essere riferito al compenso posto a base d'asta, pari ad € 25,00, al lordo degli oneri ed imposte di legge. Il punteggio verrà assegnato attribuendo all'offerta contenente il maggior ribasso il punteggio di 30 punti. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio risultante

dall'applicazione della seguente formula:

$$30 \times (\text{prezzo più basso} / \text{prezzo offerto})$$

17. RIUNIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione si riunirà in seduta pubblica nel luogo, giorno ed orario indicato nel Bando di gara. La Commissione Giudicatrice procederà in primo luogo all'esame e alla valutazione, nell'ordine di ricezione dei plichi, della documentazione amministrativa. Al termine delle operazioni comparative, le relative risultanze saranno riepilogate in apposito verbale di operazioni compiute. Alla seduta pubblica saranno ammessi ad assistere i professionisti che hanno presentato un'offerta ovvero persone munite di apposita delega.

18. VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo (punteggio complessivo valutazione dei requisiti tecnico-professionisti + offerta economica) più alto sulla base dei predetti criteri.

Si rappresenta che è ammesso un solo decimale di sconto come meglio descritto nel Disciplinare di gara.

In caso di più concorrenti classificati primi a pari merito, l'Amministrazione richiederà ad entrambi un rilancio con ulteriore ribasso sull'offerta economica e, in caso di esito negativo del rilancio o in caso di ulteriore parità, la Commissione Giudicatrice procederà a sorteggio.

La Commissione Giudicatrice si riserva di verificare la congruità di quelle offerte che appaiano anormalmente basse. Costituisce sicuramente offerta anormalmente bassa l'offerta economica pari a zero Euro, in violazione del principio dell'equo compenso.

Nel caso in cui nessun concorrente totalizzi il massimo del punteggio (100 punti) la Commissione Giudicatrice procederà a riparametrazione per mantenere il rapporto ponderale 30/70 tra le offerte tecniche e quelle economiche.

Qualora sia ritenuta valida e congrua si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

L'aggiudicazione verrà comunicata all'interessato a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il contratto avrà efficacia soltanto dopo l'approvazione da parte del Comandante dell'Ente.

19. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative all'imposta di bollo, alla dattiloscrittura e copia della convenzione, sono a totale carico del concorrente aggiudicatario;

20. RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere nei seguenti casi obbligatori :

- per assegnazione al Reparto di uno o più Ufficiali medici del Corpo ovvero di altra FF.AA. o comunque di altra Amministrazione Pubblica;
- per determinazioni di soppressione/sospensione/interruzione del servizio sanitario, disposte dal Comando Generale;

- per determinazioni di soppressione/trasferimento del Reparto, disposte dal Comando Generale;
- attivazione di uno degli strumenti di acquisto di Consip S.p.A. pertinente al bando in argomento.
-

In caso di recesso obbligatorio il professionista avrà diritto solamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al giorno della rescissione.

21. INCOMPATIBILITA'

La partecipazione al presente Bando di Gara è incompatibile con l'incarico di rappresentante della Guardia di Finanza presso le Commissioni Medico Ospedaliere (CMO) e quello di Medico Convenzionato per l'Assistenza Sanitaria alle esercitazioni di tiro.

Genova, _____

f.to
IL CAPO UFFICIO LOGISTICO
(Ten. Col. Giancarlo CAGGEGI)